



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONI COORDINATE DI FERRARA-RAVENNA-FORLÌ/CESENA-RIMINI

Ai Responsabili di Sezione
All'Unasca - Confarca
e pc alla DGT NE
da pubblicare sul minisito

Oggetto: esami di categoria A1, A2 , A. Fase 2

Con DM 26.9.2018 è stata modificata la prova di verifica per il conseguimento delle patenti indicate in oggetto, definita fase 2.

Si ritiene necessario chiarire alcuni dubbi sollevati da operatori del settore riguardo le caratteristiche della pista per lo svolgimento della prova.

La norma indica una verifica di tipo **qualitativo** riguardo lo stato della pavimentazione (*buono stato e priva di ammaloramenti..*), senza indicare elementi di tipo **quantitativo**, oggettivamente rilevabili.

Al fine di uniformare i comportamenti delle sedi si ritiene di precisare che l'autorizzazione allo svolgimento delle prove di guida della fase 2 possa essere concessa anche nel caso della presenza di segnaletica orizzontale esistente sul percorso scelto a causa della sua destinazione usuale (ad es. strisce di parcheggio). In questo caso l'autoscuola ,o centro di istruzione, dovrà dichiarare che l'allievo si è esercitato sulla pista indicata non sollevando alcun dubbio sulla regolarità del percorso e della sua rispondenza alla norma di legge.

Rimane nella discrezionalità del responsabile della Sezione, o delegato, autorizzare la pista indicando, qualora non ritenuta idonea, le motivazioni ed i miglioramenti richiesti al fine della sua rispondenza alla norma.

Il dirigente
Ing. F. Baldari

DM 8.1.2013 Art. 2-bis

Disposizioni in materia di aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova

1. Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, l'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti. Intorno all'area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti.

2. Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.